

Articolo 33

Calcolo del supplemento salariale

(art. 13 cpv. 1, 17b cpv. 1 e 2, 19 cpv. 3 e 24 cpv. 6 LL)

- ¹ Nel salario a tempo, il supplemento di salario per lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro domenicale è calcolato secondo il salario all'ora, senza indennità di residenza, indennità di economia domestica né indennità per figli.
- ² Nel salario a cottimo, il supplemento salariale è, di regola, calcolato secondo il salario all'ora conseguito in media durante il periodo di paga, senza indennità di residenza, indennità di economia domestica né indennità per figli.
- ³ La legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicabile per analogia alla valutazione del salario in natura, delle prestazioni di servizio e delle mance.
- ⁴ Se diverse prescrizioni della legge sull'assegnazione di supplementi salariali sono applicabili per lo stesso periodo di tempo, è pagato il supplemento più favorevole al lavoratore.

Capoverso 1

La questione del supplemento salariale si pone soprattutto per quanto riguarda i lavoratori che ricevono uno stipendio mensile. Poiché il lavoro straordinario e il lavoro notturno e domenicale temporaneo non si svolge nello spazio di mesi ma di ore (nel caso del lavoro notturno e domenicale eventualmente di giorni), è preso come base il salario orario (eventualmente giornaliero). Il salario orario viene solitamente calcolato sulla base del salario mensile. È determinante il salario valido al momento in cui è stato prestato il lavoro straordinario. La 13^a mensilità e le eventuali componenti salariali variabili come le provvigioni o i bonus vanno fatte confluire in questa base di calcolo (cfr. DTF 4A_352/2010 del 5.10.2010 consid. 3). Rimangono escluse unicamente le indennità di residenza, le indennità di economia domestica e le indennità per figli.

Per il calcolo del salario orario possono essere utili i seguenti valori di riferimento:

- Nella media di 4 anni, un anno è costituito da 52,178 settimane
- Nella media di 4 anni, un mese è costituito da 4,35 settimane
- Per una settimana di 5 giorni, un mese è costituito da 21,75 giorni lavorativi
- Per una settimana di 5½ giorni, un mese è costituito da 23,9 giorni lavorativi.

Conversione del salario mensile in salario orario

Esempio: settimana di 42 ore / stipendio mensile di Fr. 4'000.-

$52,178 \times 42 = 2191,5$ ore annuali : 12 = 182,6 ore mensili

Salario mensile : 182,6 ore =
stipendio orario = Fr. 21,90

Conversione del salario mensile in salario giornaliero

Esempio: settimana di 42 ore / stipendio mensile di Fr. 4'000.- / settimana di 5 giorni

Salario mensile : 21,75 giorni lavorativi = Salario giornaliero = Fr. 183,90

Esempio: settimana di 42 ore / stipendio mensile di Fr. 4'000.- / settimana di 5½ giorni

Salario mensile : 23,9 giorni lavorativi = Salario giornaliero = Fr. 167,35

Capoverso 2

Gli stipendi mensili sono versati perlopiù mensilmente, o più di rado a scadenze bisettimanali o settimanali. Per il calcolo dello stipendio medio si raccomanda di prendere come base un lasso di tempo di sei periodi di paga, sempre che il supplemento salariale non debba essere versato in anticipo.

Capoverso 3

La legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicabile per analogia alla valutazione del salario in natura, delle prestazioni di servizio e delle mance. Si tratta più precisamente degli articoli 7 e 8 dell'ordinanza sull'AVS (RS 831.101).

Capoverso 4

Esempio:

Un'azienda ha fissato la durata del lavoro giornaliero e serale tra le 06.00 e le 23.00 (art. 10 cpv. 1 LL). Un lavoratore che deve temporaneamente lavorare dalle 2.00 del sabato sera alle 07.00 della domenica mattina presta sia lavoro notturno che lavoro domenicale. Il supplemento salariale di almeno il 25 per cento per il lavoro notturno temporaneo previsto all'articolo 17b capoverso 1 LL dovrebbe essere versato per le ore comprese tra le 23.00 e le 06:00. Dal sabato sera alle 23.00 alla domenica mattina alle 08.00 viene però prestato anche lavoro domenicale secondo l'articolo 18 capoverso 1 LL. Quest'ultimo va indennizzato con un supplemento salariale di almeno il 50 per cento conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LL. Al lavoratore deve quindi essere corrisposto per le ore comprese tra le 23.00 del sabato e le 08.00 della domenica un supplemento salariale del 50 per cento, vale a dire il supplemento più elevato. Una cumulazione dei supplementi non è pretesa.